



COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca
Provincia di Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802
Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

Deliberazione n° 13/ 2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **Oggetto: Approvazione determinazione tariffe del servizio idrico integrato (SII) anno 2021**

ORIGINALE COPIA

Data 14/03/2022

L'anno 2022 addì 14 (quattordici) del mese di marzo alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Comune previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

N.ro	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti	Assenti
1	Bartolo Bruno	Sindaco – Presidente	X	
2	Grasso Domenico	Vice Sindaco-Assessore	X	
3	Cosmo Francesco	Assessore	X	
4	Panetta Patrizia	Assessore		X
5	Moscatello Mario	Assessore	X	

Presiede il Sig. Bruno Bartolo, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Caterina Giroladini, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, permettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come riportati all'interno dell'atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che *“gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivoomissis;*
- la lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegati, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000, n.267, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;
- l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.
- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto Legge del 30 aprile 2021, n. 56, art. 3, (c.d. Decreto Proroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 103 del 30 aprile proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2021;

Considerato che

- Il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

Visti:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono:
 - i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
 - i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);

- i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

a) la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012) 673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

- "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo",
- "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi sviluppo rurale e di coesione";

b) l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n.481";

c) l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori(...)";

d) l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal D.P.R. 116/11, prevede che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

e) l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

f) l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";

g) l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

1. "definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego(...)" (lettera c);

2. "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori(...)" (lettera d);

h.) "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"(lettera f);

- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";

- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";

- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

Considerato che:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTI) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTI e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice dischemi regolatori;

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI-2;

- Con deliberazione 665/2017/R/ldr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un "consumo pro capite" e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;

- Con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del "Bonus Idrico" per gli utenti domestici economicamente disagiati;

- Con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato le procedure di Aggiornamento Tariffario MTI3 nuovo periodo Regolatorio, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2020 - 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3);

- Il Decreto n. 9192 del AIC Regione Calabria approva lo Schema Regolatorio Tariffario, modellato secondo lo schema cd. Virtuale, per il Gestore unico regionale, che prevede il calcolo del Vincolo ai Ricavi Garantiti (VRG =corrispettivo annua e per il servizio erogato agli utenti) per ognuno dei Comuni che compongono l'Ambito regionale;

- La Circolare AIC per l'adozione dello Schema Regolatorio di Convergenza n. 445 del 20/04/2020, richiama la Delibera 580/2019/R/ldr ed in particolare l'art. 31 dell'Allegato alla stessa, in cui si espone lo Schema

Regolatorio di Convergenza. L'adozione dello Schema di Convergenza (comunque vincolata agli adempimenti ed impegni indicati nella norma) permetterebbe al Comune di accedere ad un aggiornamento tariffario che per l'anno 2020 si sostanzierebbe in un aumento del 7,5% rispetto a quanto applicato nell'anno 2019 (di cui il 5% per l'adozione dello schema di convergenza ed un ulteriore 2,5% per l'adesione al percorso di aggregazione verso il Gestore Unico d'ambito)

Evidenziato altresì che in base alle disposizioni formulate dell'ARERA sono escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che alla data del 31 gennaio 2016 non abbiano adottato la Carta dei Servizi per il SII; Considerato che il permanere di tale situazione potrebbe determinare la mancata possibilità di adeguare le tariffe del servizio idrico oltre all'irrogazione di sanzioni da parte della preposta Autorità;

Vista determinazione n. 67 del 28/10/2020 con la quale è stata incaricata apposita ditta specializzata per il supporto all'Ufficio Tributi sugli adempimenti ARERA per la redazione del nuovo sistema tariffario ;

Vista la Relazione sulla delibera Arera 665/2017 "Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" redatta dalla società "IMMEDIA SPA" incaricata dal Comune di San Luca;

Richiamata

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 29.12.2020 con la quale veniva determinato l'aggiornamento tariffario per l'anno 2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12.05.2021 con la quale veniva confermata l'articolazione tariffaria 2020 per l'anno 2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 28.02.2022 con la quale veniva rideterminato, tramite la stessa società incaricata, "IMMEDIA SpA", l'aggiornamento tariffario per l'anno 2020 in conseguenza del fatto che, a seguito di simulazione da parte dell'Ufficio Tributi del ruolo idrico 2020, l'articolazione tariffaria così determinata risultava vessatoria nei confronti degli utenti appartenenti al territorio comunale con una forte incidenza per le categorie rientranti nell' Uso Domestico Residenziale;

Vista la decisione della Giunta Comunale di rimodulare l'articolazione tariffaria del Sistema Idrico Integrato per l'anno 2020, e di conseguenza per l'anno 2021;

Vista la rielaborazione della relazione sulla delibera 665/2017 e la rimodulazione dell'articolazione tariffaria per l'anno 2020 da parte della Società specializzata incaricata - "IMMEDIA SPA", con trasmissione della suddetta documentazione a mezzo pec del 28 gennaio 2022 – prot. gen. Dell'Ente n. 1391 del 15.02.2022, in sostituzione di quella precedentemente inoltrata dalla stessa società;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare le tariffe per l'esercizio 2021 in base alla rielaborazione della relazione sulla delibera Arera 665/2017/R/ldr del 28 settembre 2017 da parte della Società incaricata - "IMMEDIA SPA";

Esaminata la documentazione ed il calcolo tariffario predisposto;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili di settore ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

Per le motivazione di cui in narrativa che fanno parte integrale e sostanziale del presente atto:

1. di approvare l'articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2021, riportata in allegato alla presente;
2. di applicare:
 - la componente U11 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;
 - la componente U12 alle tariffe di acquedotto e fognatura, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/idr;
 - la componente U13 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto e fognatura, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr e dalla Delibera ARERA n.3/2020/R/idr;
 - di applicare la componente U14 alle tariffe di acquedotto e fognatura, per la gestione del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR;
3. di provvedere a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti U11, U12, U13 e U14 ogni qualvolta si provvede ad emettere fatturazioni;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

COMUNE DI SAN LUCA (RC)

→ QUOTA VARIABILE

TARIFFA DOMESTICA RESIDENTI

Descrizione fascia	Da mc	A mc	Importo	
agevolata	0	60	0.23522	€/mc
base	61	120	0.42768	€/mc
1 eccedenza	121	180	0.51322	€/mc
2 eccedenza	181	9999999	0.59875	€/mc

TARIFFA DOMESTICA NON RESIDENTI

Descrizione fascia	Da mc	A mc	Importo	
base	0	120	0.42768	€/mc
1 eccedenza	121	180	0.51322	€/mc
2 eccedenza	181	9999999	0.59875	€/mc

TARIFFA USI PUBBLICI NON DISALIMENTABILI

Descrizione fascia	Da mc	A mc	Importo	
base	0	120	0.42768	€/mc
1 eccedenza	121	180	0.51322	€/mc
2 eccedenza	181	9999999	0.59875	€/mc

TARIFFA USI INDUSTRIALI E ZOOTECNICI

Descrizione fascia	Da mc	A mc	Importo	
base	0	1000	0.42768	€/mc
1 eccedenza	1001	2000	0.51322	€/mc
2 eccedenza	2001	9999999	0.59875	€/mc

ALTRI USI DIVERSI DAL DOMESTICO

Descrizione fascia	Da mc	A mc	Importo	
base	0	120	0.42768	€/mc
1 eccedenza	121	180	0.51322	€/mc
2 eccedenza	181	9999999	0.59875	€/mc

QUOTA VARIABILE PER TUTTI GLI USI

Descrizione tariffa	Da mc	A mc	Importo	
Fognatura	0	9999999	0.0702	€/mc

→ QUOTA FISSA

TUTTI GLI USI

Descrizione	Importo	
QUOTA FISSA ACQUEDOTTO	20.49	€/ANNO
QUOTA FISSA FOGNATURA	1.75	€/ANNO

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la **regolarità tecnica**, ha espresso **parere FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.


IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to dr. Colarco Vincenzo

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto riguarda la **regolarità contabile**, ha espresso **parere FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. .

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to dr. Colarco Vincenzo

Approvato e sottoscritto

► Il Sindaco Presidente



f.to BRUNO BARTOLO

► Il Segretario Generale


f.to Dott.ssa Caterina Giroladini

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Prot. n. _____ del _____

Data



► Il Responsabile

Dell'Area Amministrativa

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data




► Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Caterina Giroladini

È copia conforme all'originale.

Data



► Il Segretario Generale

Dott.ssa Caterina Giroladini

